

Nel **rigo VW28** va indicata la somma dei particolari crediti d'imposta utilizzati dalle singole società per le liquidazioni periodiche e per l'acconto, risultanti dai rigi VL28, campo 1, delle società del gruppo.

Nel **rigo VW29** va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 2012. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24 per i quali siano stati utilizzati i codici tributo relativi ai versamenti periodici, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi.

Nel **rigo VW31** indicare il totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 2012 effettuati dalle società del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d'imposta effettuati nell'anno 2012, ma relativi ad anni precedenti.

In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VL31 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW32** va riportato l'ammontare dell'IVA a debito da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW4 e da VW26 a VW31) risulti inferiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW3 e da VW20 a VW25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

$$[(VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25) - (VW4 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31)]$$

Nel **rigo VW33** va riportato il totale dell'IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW4 e da VW26 a VW31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW3 e da VW20 a VW25). Il relativo dato, si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

$$[(VW4 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31) - (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25)]$$

Nel **rigo VW34** va indicato il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale.

Nel **rigo VW36** va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.

Rigo VW38 Totale IVA dovuta. Qualora la somma degli importi risultanti dai rigi VW32 e VW36 sia superiore alla somma degli importi risultanti dai rigi VW33 e VW34, la differenza deve essere indicata nel presente rigo. Tale importo deve essere **riportato nel rigo VY1** qualora risulti superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). In caso di compilazione del rigo VW40 l'importo da indicare nel rigo VY1 è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei rigi VW38 e VW40.

Rigo VW39 Totale IVA a credito. Qualora la somma degli importi risultanti dai rigi VW33 e VW34 sia superiore alla somma degli importi risultanti dai rigi VW32 e VW36, la differenza deve essere indicata nel presente rigo. Tale importo deve essere riportato nel rigo VY2. In caso di compilazione del rigo VW40 l'importo da indicare nel rigo VY2 è costituito dalla somma degli importi di cui ai rigi VW39 e VW40.

Rigo VW40 indicare, nei casi di utilizzo in compensazione di credito IVA in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato.

4.3.4 – QUADRO VY – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

In tale quadro va indicata l'IVA da versare o il credito d'imposta relativo al gruppo.

Inoltre, mediante la compilazione del presente quadro, in particolare del rigo VY4, l'ente o società controllante procede a chiedere a rimborso il credito emergente dal prospetto riepilogativo del gruppo.

Rigo VY1 importo da versare. Indicare l'importo evidenziato al rigo VW38. In caso di compilazione del rigo VW40 l'importo da indicare è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei rigi VW38 e VW40. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Rigo VY2 importo a credito. Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VW39, da ripartire tra i successivi rigi VY4, VY5 e VY6. In caso di compilazione del rigo VW40 riportare la somma degli importi di cui ai rigi VW39 e VW40.

Rigo VY3 eccedenza di versamento. Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VY1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di compilazione del prospetto 26PR/2013, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato. Detta eccedenza deve essere indicata, nel presente rigo, qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.

Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VY2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VY3 la somma degli importi indicati nei predetti rigi deve essere ripartita tra i rigi VY4, VY5 e VY6.

Rigo VY4, indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo VS20, campo 1, ad eccezione dell'ipotesi di rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.

Si ricorda che il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in relazione alle società facenti parte del gruppo cui si riferisce l'eccedenza di credito, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).

Nel campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale la controllante intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione.

Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2013 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,89 (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Rigo VY5, indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge n. 16 del 2012, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Rigo VY6, riservato agli enti e società controllanti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117 e seguenti del TUIR. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito IVA di gruppo risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante. Nel rigo deve essere indicato nel **campo 1** il codice fiscale della consolidante e nel **campo 2** l'importo del credito ceduto, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno 2004.

4.3.5 – QUADRO VZ – ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (2010 e 2011), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 2012 una eccedenza di cre-

dito di gruppo (al rigo VY2 del presente prospetto riepilogativo). In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai rigi **VZ1** e **VZ2**):

- **per l'anno 2010**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VY5 e l'importo indicato al rigo VW25 della dichiarazione IVA/2012 relativa all'anno 2011, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.
- **per l'anno 2011**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VY5 e l'importo da indicare al rigo VW25 della dichiarazione IVA/2013 relativa all'anno 2012, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

4.3.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

La firma, da parte dell'ente o società controllante, va apposta nell'apposito spazio in forma leggibile.

Inoltre, occorre barrare le caselle relative ai quadri.

5. SANZIONI

5.1

Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative

Le sanzioni sottoindicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta	Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258 (articolo 5, comma 1)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d'imposta	Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 5, comma 3)
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 5, comma 3)
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc).	Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito (articolo 5, comma 4)
Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione	Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante (articolo 5, comma 5)
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli	Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 8, comma 1)
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta in acconto o a saldo o della maggiore imposta risultante dai controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	Sanzione del 30% dell'importo non versato (articolo 13) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio. La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute	Sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Sanzione del 200% dell'importo dei crediti compensati in misura superiore a 50.000 euro (articolo 27, comma 18, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185). Qualora la violazione sia rilevata in sede di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si applica la sanzione del 30% (circ. n. 18 del 10 maggio 2011).

5.2 Sanzioni penali

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Dichiarazione fraudolenta: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 2, comma 1)
Dichiarazione fraudolenta: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 1.000.000	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 3)
Dichiarazione infedele: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente a) l'imposta evasa è superiore a euro 50.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 2.000.000	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 4)
Dichiarazione omessa: quando l'imposta evasa è superiore a euro 30.000. Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 5)
Omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale: quando l'imposta non versata è superiore a euro 50.000 e il relativo versamento non è effettuato entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello oggetto della dichiarazione	Reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-ter)
Indebita compensazione. Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro	Reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-quater)

5.3 Pene accessorie

La condanna per taluno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comporta altresì l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo.

APPENDICE

■ ACCONTO IVA (Rigo VH13)

L'obbligo del versamento dell'acconto IVA, da effettuare annualmente entro il 27 dicembre, è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5-quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993, ris. n. 157 del 23 dicembre 2004). Per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 366, e per quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ecc., individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 370, l'art. 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2004, n. 311, ha introdotto un particolare metodo di determinazione dell'acconto. In particolare è stato previsto che i citati soggetti che, nell'anno precedente, abbiano versato IVA per un ammontare superiore ai due milioni di euro, sono tenuti a determinare l'acconto in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso. Tale metodo di calcolo dell'acconto esclude sia il metodo storico, sia quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il cosiddetto metodo di calcolo effettivo previsto dal comma 3-bis dell'art. 6 della legge n. 405 del 1990 (cfr. circ. n. 54 del 23 dicembre 2005 e ris. n. 144 del 20 dicembre 2006).

■ AGENZIE DI VIAGGIO

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione. Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrativo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore. Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter. Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrativo "imposta da imposta". In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla validazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore. Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E ed al regolamento applicativo approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1999 n. 340, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1° ottobre 1999).

Per la determinazione dei dati da indicare nei quadri di cui si compone la dichiarazione è stato predisposto il seguente prospetto A che deve essere compilato preliminarmente ed esibito su richiesta dell'ufficio finanziario competente.

PROSPETTO A DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella UE		
2	Interamente fuori UE		
3	Misti		
4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		
5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE			
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5: rigo 3) x 100	%	
8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2011)		
13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]		
14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
15	Base imponibile netta al 21%		

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nel territorio del territorio dell'Unione europea (UE);
 - nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
 - nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
 - nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
 - nei **rigi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
 - nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti $[(\text{rigo } 5 : \text{rigo } 3) \times 100]$;
 - nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
 - nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
 - nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei rigi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
- Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (rigo VX4, campo 3, codice 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
 - nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo 14 del prospetto A della dichiarazione IVA/2012 relativa all'anno 2011;
 - nei **rigi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$[\text{rigo } 9 - (\text{rigo } 11 + \text{rigo } 12)]$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;

- nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 21 %.

Riporto dei dati del prospetto nei quadri della dichiarazione

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13) l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 21%) va riportato al rigo **VE22** in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13, deve essere riportata al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate;

b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

In entrambe le ipotesi il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al **rigo VF13** in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, da indicare nel rigo **VF15**.

■ AGRICOLTURA**1. Concetto di produttore agricolo**

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:

- a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
- b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Si evidenzia che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ha modificato la disposizione in esame prevedendo nei confronti degli organismi associativi che provvedono alla vendita di prodotti agricoli prevalentemente prodotti dai soci, l'applicazione del regime speciale di detrazione sulla totalità delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici rientranti fra quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. circolare n. 1 del 17 gennaio 2006).

2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e da ultimo modificate dal decreto 23 dicembre 2005.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6 dello stesso articolo 34.

3. Agricoltori esonerati

Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, i produttori agricoli che nel 2011 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000, limite modificato dall'articolo 2, comma 31, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 e circolare n. 154 del 19 giugno 1998, paragrafo 2).

4. Modalità di compilazione della dichiarazione

Con il prospetto sotto riportato si forniscono, in relazione alle diverse tipologie di produttori agricoli, chiarimenti in merito alla compilazione dei quadri della dichiarazione.

Produttore Agricolo Vol. Aff. ≤ 7.000 euro cessioni agricole ≥ 2/3 Vol. Aff.	ESONERATO DALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE				
Produttore Agricolo esonerato che ha superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agricole	VE Sez. 1 Operazioni agricole con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Operazioni diverse con aliquote proprie	VF Acquisti registrati	VH NO	VF Sez. 3-B VF38 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VF50 detrazione spettante per operazioni indicate al VF38; da VF39 a VF47 (da VE sez. 1) VF51 detrazione IVA teorica
Produttore Agricolo Vol. Aff. > 7.000 euro (regime speciale ordinario)	VE Sez. 1 Conferimenti a cooperative con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquote proprie	VF Acquisti registrati	VH SI	VF Sez. 3-B VF38 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VF50 detrazione spettante per operazioni indicate al VF38; VF39 a VF47 da VE sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti) VF51 detrazione IVA teorica
Cooperative e altri soggetti di cui alle lett. b) e c) art. 34	VE Sez. 1 Conferimenti a consorzi con percentuali di compensazione	VE Sez. 2 Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquote proprie	VF Acquisti registrati	VH SI	VF Sez. 3-B VF38 (da VE sez. 2) per operazioni diverse; VF50 detrazione spettante per operazioni indicate al VF38; VF39 a VF47 da VE sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti) VF51 detrazione IVA teorica

5. Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (Quadro VF - Sezione 3-B)

Si forniscono chiarimenti per le imprese agricole obbligate a compilare la sezione 3-B del quadro VF.

Il rigo **VF38** è riservato alle imprese agricole miste, cioè a quelle imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 34 e al comma 1 dell'art. 34-bis, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione di beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. Si fa presente che per la corretta individuazione delle suddette operazioni diverse occorre fare riferimento all'ampliamento del concetto di attività agricole connesse, introdotto dal nuovo testo dell'art. 2135 del codice civile. Infatti, a seguito della nuova formulazione del suddetto articolo operata dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, è stata ridefinita la nozione di imprenditore agricolo, ricomprendendo per connessione tra le attività agricole, soggette al regime speciale IVA previsto dall'art. 34, tutte le attività esercitate dall'imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione a condizione che abbiano per oggetto "prevalentemente" prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali. In tutti i casi in cui viene pertanto soddisfatto il requisito della "prevalenza" dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi non trova applicazione la disciplina della cosiddetta "impresa mista" prevista dal comma 5 dell'art. 34.

Resta invece esclusa dall'applicazione del regime speciale IVA previsto dall'art. 34 l'attività di mera commercializzazione di prodotti acquistati da terzi effettuata dallo stesso imprenditore agricolo, essendo priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, del bosco e di allevamento. Per ulteriori approfondimenti cfr. circolare n. 44 del 14 maggio 2002.

Nel rigo **VF38** deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) effettuate dalle imprese agricole miste. L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VF50**. Per il

calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4.

■ AGRITURISMO

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, prevede un particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96. Per tali soggetti l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo (confronta istruzioni per la compilazione dei righi VF30 e VF57).

Tale sistema di determinazione forfetaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliono determinare forfetariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti della imposte sui redditi (vedi rigo VO32). Si sottolinea che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività.

■ ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha istituito un regime di detrazione IVA forfettizzato per gli imprenditori agricoli che svolgono le "attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile". Tale regime, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 34-bis, prevede che l'imposta dovuta venga determinata applicando una percentuale di detrazione forfettizzata, pari al 50 per cento, all'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate (confronta istruzioni per la compilazione dei righi VF30 e VF57).

La circolare n. 6 del 16 febbraio 2005, ha precisato che il regime introdotto dall'articolo 34-bis si applica unicamente alle attività di fornitura di servizi svolte "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" (cfr. l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile).

Per quanto riguarda il regime contabile, la citata circolare n. 6 del 2005 ha evidenziato che nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui all'articolo 34 e di attività di fornitura di servizi soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall'articolo 34-bis, sussiste l'obbligo di adottare la contabilità separata a norma dell'articolo 36. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente decida di optare, relativamente ad entrambe le attività, per l'applicazione dell'imposta nei modi normali. Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione dell'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 34-bis deve essere effettuata barrando la casella 5 del rigo **VO3**. L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

La comunicazione della revoca si effettua barrando la casella 6 del rigo VO3.

L'adozione di contabilità separate comporta la compilazione da parte delle imprese agricole di due (o più) moduli per evidenziare distintamente i dati contabili relativi all'attività soggetta al regime speciale di cui all'articolo 34 da quelli relativi all'attività soggetta al regime forfetario previsto dall'articolo 34-bis. Come chiarito dalla circolare n. 6 del 2005, il particolare regime disciplinato dall'articolo 34-bis si rende applicabile anche alle prestazioni di servizi effettuate in via occasionale. In tale ipotesi non sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata ma viene in ogni caso richiesta l'annotazione separata delle predette operazioni.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati la presentazione della dichiarazione annuale IVA mediante la compilazione di un unico modulo è previsto nella sezione **3-C** del quadro **VF**, il rigo **VF55** (confronta istruzioni per la compilazione dei righi VF55 e VF57).

Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo **VF13**.

Con il prospetto sotto riportato si forniscono chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione da parte dei produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale disciplinato dall'articolo 34-bis.

Attività esercitate	Modalità di compilazione della dichiarazione
Attività agricola in regime art. 34 Attività agricola connessa in regime art. 34-bis	Obbligo di adozione di contabilità separate 1 modulo attività agricola e compilazione sezione 3-B quadro VF 1 modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VF30 casella 7
Attività agricola in regime ordinario su opzione Attività agricola connessa in regime art. 34-bis	Obbligo di adozione di contabilità separate 1 modulo attività agricola 1 modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VF30 casella 7
Attività agricola in regime art. 34 Operazioni occasionali in regime art. 34-bis	Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis 1 modulo comprendente sia i dati relativi all'attività agricola che i dati delle operazioni occasionali con applicazione dell'art. 34-bis attività agricola compilazione sezione 3-B quadro VF operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VF55
Attività agricola in regime ordinario su opzione Operazioni occasionali in regime art. 34-bis	Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis 1 modulo comprendente sia i dati relativi all'attività agricola che i dati delle operazioni occasionali con applicazione dell'art. 34-bis operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VF55

■ ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, che prevedeva l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività, ha distinto le attività di intrattenimento elencate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del citato d.lgs. n. 60/1999, soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA secondo gli speciali criteri dettati dall'articolo 74, sesto comma, dalle attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972, soggette unicamente all'IVA secondo i criteri ordinari e destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 74-quater.

Per i chiarimenti in merito alla riforma della disciplina fiscale applicabile alle attività di intrattenimento e di spettacolo occorre fare riferimento alle circolari n. 165/E del 7 settembre 2000 e n. 247/E del 29 dicembre 1999, alla risoluzione n. 371/E del 26 novembre 2002, circolare n. 1 del 15 gennaio 2003.

1. Attività di intrattenimento

Il particolare regime IVA che si rende applicabile alle attività di intrattenimento, disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, può essere così sintetizzato nei suoi aspetti principali:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24). In particolare dovranno essere indicati i codici tributo 6728 relativo all'imposta sugli intrattenimenti e 6729 relativo all'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d.P.R. n. 544/1999 i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui al sesto comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 633/1972 sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa. Tali soggetti certificano, invece, mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l'ingresso o l'occupazione del posto e quindi per partecipare all'intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

L'articolo 74, sesto comma esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell'esercizio di attività di intrattenimento.

Ne consegue, pertanto, l'attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

- la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
- la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall'articolo 19;
- l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale, nonché della comunicazione annuale dati IVA.

La disciplina del regime forfetario IVA dettata dall'articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Ai sensi del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l'opzione esercitata nell'anno 2012 devono barrare la casella 1 del rigo **VO7**.

L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio.

La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo **VO7**.

2. Attività di spettacolo

Le attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 sono assoggettate esclusivamente all'imposta sul valore aggiunto secondo i principi generali che disciplinano tale tributo.

L'articolo 74-quater, prevede, in deroga alle regole generali in materia di IVA, specifiche disposizioni per le attività spettacolistiche che riguardano:

- individuazione del momento impositivo nell'inizio dell'esecuzione della manifestazione, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento;
- certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio del titolo di accesso emesso attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate.

Inoltre, il quinto comma dell'articolo 74-quater introduce un particolare regime agevolativo, riservato ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché agli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, secondo il quale la base imponibile è determinata nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti (confronta istruzioni per la compilazione dei righi VF30 e VF57).

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 50.000,00 euro:

- esonero dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi;
- esonero dall'obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell'imposta;
- numerazione e conservazione delle fatture ricevute;
- possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- versamento annuale dell'imposta;
- presentazione della comunicazione annuale dati IVA;
- presentazione della dichiarazione annuale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

Il regime agevolativo dettato dall'articolo 74-quater, quinto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Sulla base delle disposizioni recate dal citato d.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l'opzione relativa all'anno 2012 devono barrare la casella 1 del rigo **VO14**. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo **VO14**.

Si ricorda che l'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall'anno solare successivo. Si precisa che per la determinazione del volume d'affari occorre, come chiarito con circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, fare riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare di riferimento con riguardo esclusivo alle attività elencate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 20 del d.lgs. n. 60/1999, ha riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla disciplina previgente, un credito d'imposta che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell'IVA o compensato ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il decreto 22 settembre 2000, n. 310, pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2000, n. 254, definisce le condizioni ed i criteri per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta in esame.

3. Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi anche circolare 22 aprile 2003, n. 21, prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

- associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
- società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Le società sportive dilettantistiche sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell'art. 90 "secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro".

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalità sportiva dilettantistica. Lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro e assicurare il rispetto degli altri principi indicati dall'art. 18, 18-bis e 18-ter, della legge n. 289 del 2002, come modificata dal decreto-legge n. 74 del 2004.

Il particolare regime IVA disciplinato dall'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione.

L'articolo 9 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, ha confermato l'applicabilità da parte dei predetti soggetti delle disposizioni dettate dall'articolo 74, sesto comma, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Pertanto, nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell'articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell'esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 9, comma 3, del citato d.P.R. n. 544/1999, prevede:

- versamento trimestrale dell'IVA mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. Si precisa che non sono dovuti gli interessi dell'1%;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture d'acquisto;
- possibilità di certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti, in alternativa ai titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (d.P.R. n. 69 del 13 marzo 2002);
- annotazione, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato d.P.R. n. 544/1999, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, deve essere comunicata osservando le disposizioni dettate, in materia di opzioni e revocazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l'opzione effettuata nell'anno 2012, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo **VO30**.

L'opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Tuttavia, la perdita in corso d'anno dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l'applicazione dell'IVA secondo i criteri generali dettati dal d.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 250.000 euro dall'art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo **VO30**.

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall'art. 74, 6° comma.

■ BENI USATI – decreto legge n. 41/1995

Per la determinazione dei dati da indicare nei quadri di cui si compone la dichiarazione da parte dei contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati, sono stati predisposti il prospetto B e il prospetto C, nel caso di agenzie di vendita all'asta che agiscano in nome proprio e per conto di privati sulla base di contratti di commissione, che devono essere compilati preliminarmente ed esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario competente.

Si fa presente che per effetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i soggetti passivi di imposta ai quali sia stata addebitata in sede di acquisto dei veicoli l'IVA commisurata al 15% o al 50% della base imponibile, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge citata, applicano, al momento della successiva rivendita, il regime IVA del margine previsto per i rivenditori di beni usati.

Inoltre, si precisa che le cessioni di beni effettuate con l'applicazione del regime speciale del margine devono essere comprese nel quadro VE, ripartite tra le operazioni imponibili e non imponibili, secondo le modalità di seguito indicate. I costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese le agenzie di vendita all'asta) che applicano il metodo analitico e da quelli che applicano il metodo globale, vanno indicati al rigo **VF13**, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, da indicare nel rigo **VF15**, della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati annotati nei registri previsti dall'art. 38 del d.l. n. 41/1995, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Invece, le spese generali, non essendo riferibili alle operazioni rientranti nel regime speciale, danno luogo, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 177/E del 22 giugno 1995, alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali. Pertanto, queste ultime andranno indicate nei rigi da VF1 a VF11.

PROSPETTO B

DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

PARTE 1 Metodo analitico del margine				
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.			
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili			
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]			
PARTE 2 Metodo globale del margine				
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	21 ³
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine			
13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2011)			
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]			
15	ovvero Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]			
16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	21 ³
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]			
PARTE 3 Metodo forfetario del margine				
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	21 ³
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	21 ³
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]			

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 7 e 8 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato d.l. 23 febbraio 1995, n. 41.

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995)

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato d.l. n. 41/1995.

I dati da indicare sono i seguenti:

– nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita);

– nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.

Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;

– nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del d.l. 41/1995, deve essere compreso nel rigo **VE30**;

– nel **rigo 4** occorre comprendere:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righe 2 e 3 e deve essere compreso nel rigo **VE32**.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del d.l. n. 41/1995)

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato d.l. 41/1995.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del d.l. 41/1995, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi. I dati da indicare sono i seguenti:

– nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;

– nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrono o meno alla formazione del plafond;

– nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato d.l. n. 41/1995;

– nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo 15 del prospetto B della dichiarazione IVA/2012 relativa all'anno 2011;

– nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righe 12 e 13;

– nel **rigo 15** (alternativo rispetto al precedente rigo 14), indicare l'importo del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righe 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10;

– nel **rigo 16** ripartire il margine complessivo lordo indicato nel rigo 14, in base alle aliquote applicate. A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100);

– nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;

– nel **rigo 18** indicare:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;

- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (riga 10) che alle operazioni non imponibili (riga 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righe 10 e 11) e la somma dei righe 14 e 17.

I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 2012.

Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 2013 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo 15 del prospetto B.

Riporto dei dati nel quadro VE della dichiarazione

Ai fini della corretta determinazione del volume d'affari, i dati relativi al margine della presente parte 2 del prospetto, devono essere ripartiti nel quadro VE secondo i seguenti criteri:

- l'importo di cui al **riga 16** deve essere riportato nella **sezione 2 del quadro VE** in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;
- l'importo di cui al **riga 17** deve essere compreso nel rigo **VE30**;
- l'importo di cui al **riga 18** deve essere riportato nel rigo **VE32**.

Parte 3 – Metodo forfetario del margine (art. 36, comma 5, del d.l. n. 41/1995)

I dati da indicare sono i seguenti :

- nel **riga 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **riga 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **riga 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. Tali margini devono essere riportati nella **sezione 2 del quadro VE** in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;
- nel **riga 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Tale importo deve essere compreso nel rigo **VE30**.

Per la determinazione dei margini da indicare nei righe 22 e 23 può essere utilizzata l'apposita tabella

- nel **riga 24** indicare:
 - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
 - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (riga 20) sia alle operazioni non imponibili (riga 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righe 20 e 21) e la somma dei righe 22 e 23.

L'importo risultante al **riga 24** deve essere compreso nel rigo **VE32** tra le altre operazioni non imponibili.

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI
DA INDICARE NEI RIGHE 22 E 23 DEL PROSPETTO B**

METODO FORFETARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond			
X2	Corrispettivi al 4%			
X3	Corrispettivi al 10%			
X4	Corrispettivi al 21 %			
X5	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) + 50% (X1 col. 2) + 60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23			
X6	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) + 50% (X2 col. 2) + 60% (X2 col. 3)], da riportare al rigo 22 col. 1			
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) + 50% (X3 col. 2) + 60% (X3 col. 3)], da riportare al rigo 22 col. 2			
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 21% [25% (X4 col. 1) + 50% (X4 col. 2) + 60% (X4 col. 3)], da riportare al rigo 22 col. 3			

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO C (AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA)

Il prospetto è riservato alle case d'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione ai sensi dell'art. 40-bis del d.l. n. 41/1995. I dati da indicare in dichiarazione devono essere esposti con le stesse modalità e con i medesimi criteri previsti per le cessioni di beni usati alle quali si applica il metodo analitico del margine.

PROSPETTO C

DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari	
2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti	
3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)	
4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)	
5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)	
6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]	

I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dagli acquirenti aggiudicatari al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime;
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare complessivo degli importi che gli esercenti l'agenzia di vendita all'asta hanno corrisposto ai committenti;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi risultante dalla differenza tra il rigo 1 e il rigo 2;
- nel **rigo 4** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi relativi alle operazioni imponibili. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nella **sezione 2 del quadro VE**, secondo l'aliquota applicata;
- nel **rigo 5** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 71 e 72 che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato deve essere compreso nel rigo **VE30**;
- nel **rigo 6** comprendere:
 - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
 - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 4) sia alle operazioni non imponibili (rigo 5).
 Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e la somma dei righe 4 e 5 e deve essere compreso nel rigo **VE32**.

■ CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)

Come già precisato in premessa (ai paragrafi 1.2 e 3.2) si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel quadro VH vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

In coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili. Pertanto, nei corrispondenti righe del quadro VH, sezione 1, (VH3, VH6, VH9 e VH12) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi. Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l'importo del credito residuo ovvero del minor debito. Analoga indicazione cumulativa deve essere effettuata nel caso in cui non si intenda effettuare la compensazione tra le risultanze delle liquidazioni mensili e quelle trimestrali in coincidenza del terzo mese di ogni trimestre.

Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi alle liquidazioni, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, auto-trasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Per i soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, si fornisce il seguente prospetto al fine di illustrare le modalità del riporto del credito IVA da un periodo di liquidazione all'altro:

- 1) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di gennaio: da riportare in detrazione nella liquidazione del mese di febbraio;
- 2) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di febbraio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di marzo;
- 3) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di marzo: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 1° trimestre;
- 4) credito risultante dalla liquidazione relativa al 1° trimestre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di aprile;
- 5) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di aprile: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di maggio;
- 6) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di maggio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di giugno;
- 7) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 2° trimestre;

- 8) credito risultante dalla liquidazione relativa al 2° trimestre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa mese di luglio;
- 9) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di agosto;
- 10) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di agosto: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di settembre;
- 11) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di settembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 3° trimestre;
- 12) credito risultante dalla liquidazione relativa al 3° trimestre da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di ottobre;
- 13) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di ottobre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di novembre;
- 14) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di novembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre;
- 15) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 4° trimestre.

Si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato per le singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.

Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

Inoltre si ricorda che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, i soggetti che effettuano locazioni sia esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di fabbricati strumentali).

■ CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI - DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI

I contribuenti di cui all'articolo 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata nei corrispettivi incassati.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, come modificato dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, la determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta è effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 110, e 121, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso al centesimo di euro (metodo matematico).

Si fa presente che per le aliquote 7, 7,3, 7,5, 8,3, 8,8 e 12,3 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,3, 107,5, 108,3, 108,8 e 112,3 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati all'unità di euro.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati all'unità di euro.

Esempio:

Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 21%		1.000,00
Imponibile = $\frac{1.000,00 \times 100}{121}$	=	826,44
Imponibile arrotondato	»	826,00
IVA (21% di 826,00)	»	173,46
Imposta arrotondata	»	173,00

■ CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono esercitare l'opzione prevista dallo stesso art. 1, comma 3, per effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno ovvero, nel caso di coloro che iniziano l'attività in corso d'anno, a partire dalla seconda liquidazione periodica.

Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione da parte di un soggetto che nell'anno precedente ha eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo è diventato mensile, per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 7 del d.P.R. 542 del 1999, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio, la prima liquidazione relativa al mese di gennaio deve essere

eseguita sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà essere applicato il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Ai fini di una corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche e conseguente esposizione nel quadro VH si fornisce il seguente prospetto:

Anno 2012	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2011; in caso di inizio attività gennaio 2012
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2012
VH3	6003	16 aprile	febbraio 2012
VH4	6004	16 maggio	marzo 2012
VH5	6005	16 giugno	aprile 2012
VH6	6006	16 luglio	maggio 2012
VH7	6007	16 agosto	giugno 2012
VH8	6008	16 settembre	luglio 2012
VH9	6009	16 ottobre	agosto 2012
VH10	6010	16 novembre	settembre 2012
VH11	6011	16 dicembre	ottobre 2012
VH12	6012	16 gennaio	novembre 2012

Anno 2013	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2012
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2013

■ DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (QUADRO VE)

Il **quadro VE** deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.

Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta, compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sezione 2 del quadro VE (righe da VE20 a VE22 tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratte nella sezione 4 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo come precisato a proposito dei righe VE37 e VE38.

■ ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da inserire nei righe VE30 e VE32 della dichiarazione IVA.

Nel **rigo VE30** si deve indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. In particolare devono essere indicati:

- a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:
 - le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell'Unione, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
 - le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del d.l. n. 331/1993);

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
 - i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
 - i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;
 - i margini di cui al d.l. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond;
- b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:
- l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
 - l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
 - l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del d.l. 331/1993);
 - i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;
 - i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.
- Nel rigo **VE32**, per quanto concerne le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond devono essere indicate in particolare:
- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
 - le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di cui all'art. 38-quater, primo comma (*per ulteriori chiarimenti vedi istruzioni alla sezione 2 del quadro VE*);
 - le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art. 50-bis, comma quattro, lett. c) e d) del d.l. n. 331/1993;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. e) ed h) del d.l. n. 331/1993);
 - i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i) del d.l.n.331/1993).
- Sono da comprendere altresì in tale rigo:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 10 marzo 1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 legge 26 febbraio 1987, n. 49);
 - i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori dell'Unione europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter (decreto ministeriale 30 marzo 1999 n. 340);
 - la differenza dei corrispettivi, che non costituisce margine relativi ad operazioni rientranti nel particolare regime previsto dal d.l. n. 41/1995 (beni usati ecc.).

■ OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI

- Si forniscono chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da indicare nel rigo **VE30, campo 3**:
- le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese:
 - la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
 - la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
 - le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A - parte prima, allegata al d.P.R. n.633 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art. 34 dello stesso decreto;
 - le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f), del d.l. n. 331/1993).

Nel rigo **VF24, campi 1 e 2** relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del d.l. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del d.l. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.l. n. 90 del 27 aprile 1990;

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del d.l. 331/1993.
- Nel rigo **VF24**, **campi 3 e 4**, devono essere compresi:
- l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68, lett. a) e 70, comma 2;
 - l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell'Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
 - l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.

AVVERTENZA: si pone in evidenza che non sono da comprendere nei rigi VE30 e VF24, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc.), effettuati con altri operatori della UE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

■ OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO

1. Generalità

La legge n. 7 del 17 gennaio 2000, prevede un trattamento fiscale diverso a seconda che si commercializzi oro da investimento o oro diverso da quello da investimento (cosiddetto oro industriale) nonché in relazione ai soggetti che intervengono nella transazione.

Si evidenzia inoltre che le operazioni relative all'argento, aventi determinate caratteristiche, seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per le operazioni relative all'oro diverso da quello da investimento (si rinvia al successivo paragrafo 8).

2. Oro da investimento

2.a. Definizione

L'art. 10, primo comma, n. 11, così come modificato dall'art. 3 della predetta legge n. 7/2000, definisce oro da investimento:

- a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione Europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

2.b. Esenzione

Il predetto art. 10, primo comma, n. 11 prevede l'esenzione dall'imposta per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall'art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, se riferite all'oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.

Si ricorda che il citato art. 67, comma 1 del TUIR prevede:

- **lett. c-quater** "i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti";
- **lett. c-quinquies** "le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".

In particolare, rientrano nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

- cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo;
- "swaps", contratti *future* e *forward*, operazione di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull'oro da investimento;
- intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e di mediazione, relative alle precedenti operazioni.

Le operazioni in questione, in quanto esenti, vanno evidenziate dai soggetti cedenti nel quadro VE al rigo **VE33** e dai cessionari nel quadro VF al rigo **VF14**, comprendendovi oltre agli acquisti interni anche quelli intracomunitari e le importazioni.

Inoltre le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento vanno anche ricomprese rispettivamente nei rigi **VE30**, **VF24** (campi 1 e 3).

2.c. Opzione per la tassazione

I soggetti che producono e che commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA anche solo per singole cessioni. Nel caso di esercizio dell'opzione l'applicazione dell'imposta è a carico del cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, il quale dovrà adottare il meccanismo del c.d. reverse-charge (vedi par. 4b).

L'opzione pertanto, sia se riferita a singole operazioni che alla globalità delle stesse, può essere esercitata solo in relazione a cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga facoltà è concessa anche agli intermediari. Si ricorda che i soggetti interessati devono dare comunicazione dell'opzione nell'anno successivo, ai sensi e nei modi di cui al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e cioè nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, mediante la barratura della corrispondente casella nel rigo **VO13** (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").

L'opzione ha effetto per almeno tre anni, fino a revoca, qualora sia riferita alla generalità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 del predetto d.P.R. n. 442/97.

Ai fini della compilazione della dichiarazione, le operazioni sull'oro da investimento divenute imponibili per opzione, vanno evidenziate nel rigo **VE34, campo 3**, insieme a quelle relative all'oro cosiddetto "industriale" e all'argento puro, cui l'imposta si applica con il sistema del reverse-charge.

3. Diritto a detrazione

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, l'art. 19 contiene due distinte disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione degli operatori del mercato dell'oro.

La prima è recata dal **terzo comma, lett. d) dell'art. 19** citato, in cui si dispone che la regola della non detraibilità, prevista quale principio generale in relazione all'effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, non opera in relazione alle "cessioni di oro di cui all'art. 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento".

La seconda disposizione è contenuta nel **comma 5-bis dell'art. 19**, in cui è stabilito che la limitazione al diritto alla detrazione non opera per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. d) sopra riportata.

La deroga contenuta nel citato comma 5-bis opera in relazione alla tipologia di acquisti espressamente previsti dalla disposizione citata e cioè "per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

I soggetti di cui al citato comma 5-bis devono evidenziare distintamente nella contabilità i sopra elencati acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione indicando l'ammontare dell'IVA detraibile nel rigo **VF36**.

Si evidenzia che nel particolare caso in cui i soggetti di cui al comma 5-bis dell'art. 19, abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, non deve essere barrata la casella di cui al rigo **VF32** e l'IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui al citato art. 19, comma 5-bis, deve essere indicata nel rigo **VF36**.

Inoltre, i contribuenti che nell'ambito della propria attività rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e sono tenuti a compilare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, due moduli al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione distintamente per ciascun regime.

4. Oro diverso da quello da investimento

4.a. Definizione

La seconda tipologia di oro disciplinata dalla legge n. 7 del 2000 riguarda l'oro diverso da quello da investimento (c.d. oro industriale), cioè il "materiale d'oro" di qualunque altra forma e purezza ed i prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Rientrano inoltre nella definizione di oro diverso dall'oro da investimento, l'oro in lamine, nonché i lingotti e le placchette non aventi i requisiti di peso, forma e purezza per essere considerati oro da investimento, nonché i rottami d'oro non più idonei al consumo finale destinati ad una successiva lavorazione o trasformazione (cfr. risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002).

Nelle ipotesi sopra descritte trattasi di oro destinato ad uso essenzialmente industriale.

4.b. Modalità di applicazione dell'imposta – meccanismo del reverse-charge

Per l'oro diverso dall'oro da investimento è previsto l'assoggettamento all'imposta delle relative cessioni con il meccanismo del c.d. reverse-charge.

Tale meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 17, si caratterizza per un'inversione del carico tributario, a seguito del quale il cessionario diventa il debitore dell'imposta in luogo del cedente. Quest'ultimo, pertanto, deve emettere fattura per le cessioni interessate da tale disciplina senza addebito di imposta con l'indicazione "IVA non applicata ai sensi dell'art. 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972" ed il cessionario è tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.

Ai fini dell'assolvimento dell'IVA il cessionario annota quindi il documento, così integrato, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche oltre, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro di cui all'art. 25, al fine di operare la relativa detrazione.

Tali operazioni costituiscono comunque volume d'affari per il soggetto cedente.

Il meccanismo del *reverse-charge* si applica oltre che alle cessioni del cosiddetto oro industriale, come sopra definito, anche alle cessioni di oro da investimento imponibili per opzione, nonché alle cessioni di argento puro (per il quale si fa rinvio al par. 8), qualora effettuate nei confronti dei soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale i soggetti che hanno effettuato acquisti di oro con il predetto meccanismo devono indicare, al fine di determinare l'imposta dovuta, l'imponibile e la relativa imposta nel rigo **VJ7** per gli acquisti all'interno dello Stato di oro industriale e argento puro, nel rigo **VJ9** per gli acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro e nel rigo **VJ8** per gli acquisti all'interno dello Stato di oro da investimento imponibile per opzione.

Si ricorda inoltre che nel rigo **VE30, campo 3** vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e di argento puro, mentre nel rigo **VF24, campi 1 e 3**, vanno computati rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei medesimi beni.

L'ammontare dei suddetti acquisti deve essere riportato anche nel **quadro VF** in corrispondenza della relativa aliquota.

Si precisa inoltre che le cessioni di oro industriale, se effettuate nei confronti di privati consumatori, sono imponibili secondo le regole ordinarie dell'imposta (con addebito dell'IVA da parte dei cedenti).

5. Rimborso dell'imposta

Al fine di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile i contribuenti legittimati devono includere nel computo di cui all'art. 30, terzo comma, lett.a), le operazioni relative alle cessioni di oro da investimento, imponibili per opzione, nonché quelle relative all'oro industriale e all'argento puro, effettuate a norma dell'art. 17, comma quinto.

Si precisa che ai fini del calcolo dell'aliquota media di cui alla citata lettera a), le suddette operazioni sono da considerarsi ad aliquota zero.

Si ricorda che i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di oro e argento puro devono ricomprendere dette operazioni nel calcolo di cui alla lett. b), del citato articolo 30, terzo comma.

6. Importazioni di oro

Nel caso di importazioni concernenti oro da investimento, ai fini dell'esenzione da IVA, l'operatore deve presentare in dogana una dichiarazione attestante che l'oro importato possiede tutti i requisiti di forma, peso e purezza, previsti dalla legge.

Per quanto riguarda, invece, le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento effettuate da soggetti passivi residenti nel territorio nazionale, l'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, è materialmente assolta in un momento successivo, in maniera analoga a quella prevista per le cessioni interne (art. 70, quinto comma).

In sostanza, in tale ipotesi l'assolvimento del tributo avviene mediante annotazione del documento doganale, rispettivamente, nel registro delle fatture o dei corrispettivi, con riferimento al mese di rilascio del documento medesimo, e nel registro degli acquisti agli effetti della detrazione.

"La modalità in parola comporta, come per le importazioni di oro da investimento, l'allegazione da parte di detti soggetti passivi, a corredo della dichiarazione doganale, di un'attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente specificato il titolo per il quale si rende operante la norma invocata". (circolare 15 febbraio 2000, n. 24/D).

Le importazioni di oro da investimento vanno indicate nel rigo **VF14**, mentre le importazioni di oro cosiddetto "industriale" vanno evidenziate nel rigo **VF11** e nel rigo **VJ11** al fine di determinare l'imposta dovuta.

Si precisa inoltre che dette importazioni, di oro industriale, di oro da investimento e di argento puro, vanno comprese anche nel rigo **VF24 campo 3**.

7. Operazioni relative all'oro effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi

L'art. 4, quinto comma, prevede che le operazioni relative all'oro e alle valute estere non sono considerate commerciali limitatamente a quelle effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; trattasi pertanto di operazioni per le quali permane l'esclusione dall'imposta, mentre le analoghe operazioni effettuate dalle banche agenti rientrano ora nel campo di applicazione dell'IVA.

8. Operazioni relative all'argento

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000, l'argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (c.d. argento puro) segue la disciplina di cui agli artt. 17, quinto comma e 70, quinto comma, come modificati dalla predetta legge.

Ne consegue che l'argento rispondente a tale definizione segue lo stesso trattamento fiscale previsto per l'oro cosiddetto "industriale", pertanto l'imposta è applicata tramite il meccanismo denominato *reverse-charge* e le importazioni seguono la disciplina illustrata al punto 6. Si rinvia quindi alle istruzioni già dettate per l'oro industriale anche per quanto riguarda la compilazione del modello di dichiarazione annuale.

Allo stesso modo le cessioni relative all'argento puro rientrano nel computo dell'aliquota media, al fine del rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a).

9. Adempimenti degli odontotecnici e di altri operatori sanitari

Per effetto della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha disciplinato le operazioni relative all'oro e all'argento i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie ed in particolare gli odontotecnici ed i dentisti che effettuano esclusivamente operazioni esenti dall'IVA di cui all'art. 10, n. 18, sono obbligati, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, con applicazione del meccanismo del c.d. *reverse-charge*, acquisti di:

- materiale d'oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Da tali prodotti sono escluse le leghe e paste ad uso dentale aventi le caratteristiche del "dispositivo medico" di cui al d.l. n. 46/1997 (cfr. risoluzione n. 168 del 26 ottobre 2001);
- argento.

In relazione agli adempimenti contabili si ricorda che, per tale categoria di contribuenti, il d.P.R. n. 315 del 27 settembre 2000 prevede la facoltà di effettuare liquidazioni e versamenti dell'IVA relativamente ad ogni trimestre senza obbligo di comunicazione dell'opzione e senza applicazione degli interessi. Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alla *circolare n. 216/E del 27 novembre 2000*.

■ OPZIONI E REVOCHE (*Quadro VO*)

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2013 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Con la citata circolare n. 209/E del 1998, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle opzioni recata dal suddetto regolamento n. 442 del 1997. In particolare è stato chiarito che l'art. 1, comma 1, del citato regolamento consente la possibilità di revocare l'opzione già comunicata, qualora intervengano nuove disposizioni normative. Pertanto, nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permanga la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.

■ REGIME CONTABILE AGEVOLATO DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 3, DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

L'articolo 27, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 un regime contabile agevolato riservato alle persone fisiche che:

- nell'anno solare precedente:
 - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
 - non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
- non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- sono soggetti residenti;
- non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- non partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico;
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;
- fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall'articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.

Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:

- i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato

per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- i soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nelle predette ipotesi resta fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario.

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dai seguenti obblighi:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta;
- versamento dell'acconto annuale dell'imposta.

Restano fermi, invece, i seguenti adempimenti:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento annuale;
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

In conseguenza delle semplificazioni contabili sopra descritte, i soggetti che si sono avvalsi del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, **non dovranno compilare il quadro VH, sezione 1, relativo alle liquidazioni periodiche.**

Si precisa che il regime agevolato è un regime naturale e non ha un termine, in quanto potrà essere utilizzato fino a che non intervenga:

- la decadenza, con effetto dall'anno successivo, a seguito del venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 244 del 2007 o si riscontri una delle condizioni previste nel comma 99 della stessa disposizione;
- l'opzione per l'applicazione del regime ordinario da comunicare mediante la compilazione del rigo **VO34.**

Per approfondimenti sul regime in argomento vedi:

- Provvedimento 22 dicembre 2011;
- Circolare n. 8/E del 16 marzo 2012;
- Circolare 17/E del 30 maggio 2012;
- Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012.

■ REGIME FISCALE AGEVOLATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388

L'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto il regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche e destinato alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il regime agevolato in esame prevede esclusivamente alcune semplificazioni degli obblighi contabili ed in particolare:

- esonero dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dall'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici;
- esonero dal versamento dell'acconto annuale, anche nel primo anno in cui sia cessato il regime agevolato.

Restano invece fermi i seguenti adempimenti:

- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte dei contribuenti il cui volume d'affari nell'anno 2012 è stato superiore a 25.000 euro;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento annuale dell'imposta.

In conseguenza delle semplificazioni contabili sopra descritte, i soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 388 del 2000, **non dovranno compilare il quadro VH, sezione 1,** relativo alle liquidazioni periodiche.

Si evidenzia che l'eventuale superamento dei limiti previsti dal comma 2, lettera c), dell'articolo 13, in misura inferiore o pari al cinquanta per cento, comporta la decadenza da tutti gli esoneri previsti dai regimi agevolati in esame a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il superamento si è verificato ovvero dallo stesso anno d'imposta se il totale dei ricavi o compensi superi del 50 per cento i predetti limiti.

Per approfondimenti sul regime in argomento vedi:

- provvedimento 8 febbraio 2001;
- provvedimento 28 febbraio 2001;
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo);
- provvedimento 26 marzo 2001;
- circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001;
- circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001;
- circolare n. 23/E del 9 marzo 2001;
- circolare n. 59/E del 18 giugno 2001;
- circolare n. 157/E del 23 dicembre 2004.

■ RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) (Quadro VF - Rigo VF56)

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo **VF56**, è stato predisposto il prospetto D.

È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2, e un rigo per la correzione della detrazione spettante in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti ai sensi dell'art. 19, comma 1. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (-) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione.

PROSPETTO D RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	6	Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

Rigo 1, rettifica per i beni non ammortizzabili e i servizi qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica.

Rigo 2, rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale.

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive effettuate tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono, per opzione o in forza di legge, di un regime speciale che ha alla base un sistema forfetario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione;
- passaggio dal regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, al regime ordinario.

Rigo 4, rettifica per variazione del pro-rata.

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica

si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del **rigo VO1**.

Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

Rigo 5, variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (cfr. circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997). Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata nel presente rigo.

Rigo 6, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma algebrica degli importi indicati nei righe da 1 a 5. Tale dato deve essere poi riportato nel rigo **VF56**.

■ ROTTAMI

L'art. 74, commi 7 e 8, per le cessioni di rottami e altri materiali di recupero prevede che l'imposta è dovuta dal cessionario soggetto passivo d'imposta secondo il particolare meccanismo d'inversione contabile, *c.d. reverse-charge*. L'acquirente è tenuto ad integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 o nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 al fine di comprenderla nelle liquidazioni periodiche. Inoltre, la stessa fattura deve essere anche annotata nel registro degli acquisti di cui all'art. 25, al fine di operare la detrazione d'imposta.

La predetta disciplina trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano le cessioni dei beni individuati nei commi 7 e 8 dell'art. 74. Resta ferma l'applicazione del regime ordinario IVA alle medesime cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Per quanto concerne le **importazioni** dei medesimi beni l'art. 70, comma 6, prevede, in deroga ai criteri ordinari di riscossione dell'imposta sulle importazioni, che la stessa non è versata in dogana ma assolta mediante annotazione del documento doganale nei registri di cui agli articoli 23 o 24, nonché, ai fini della spettante detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.

Con il seguente prospetto si forniscono indicazioni per il riporto di tali operazioni nei quadri della dichiarazione.

CEDENTE	CESSIONARIO
Cessioni verso San Marino VE30 (anche campo 4)	Acquisti all'interno VF11; VJ6
Cessioni intracomunitarie VE30 (anche campo 3)	Acquisti da San Marino VF11; VJ1; VF24 campo 6
Esportazioni VE30 (anche campo 2)	Acquisti intracomunitari VF11; VJ9; VF24 campo 1
Cessioni all'interno effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta VE34, campo 2	Importazioni VF11; VJ10; VF24 campo 3
Cessioni all'interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sezione 2	

■ SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Prospetti società controllante

L'ente o la società controllante è tenuto a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:

- prospetto riepilogativo IVA 26PR/2013 compreso nella propria dichiarazione annuale IVA;
- prospetto delle liquidazioni periodiche Modello IVA 26LP/2013 che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA (cioè, dal 1° febbraio al 30 settembre 2013), all'agente della riscossione competente, allegando copia del Prospetto IVA 26PR/2013. Inoltre, si pre-

cisa che al suddetto modello IVA 26LP devono essere allegate le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Si rammenta che per le società o gruppi societari il cui bilancio consolidato esprima un patrimonio netto superiore a 258.228.449,54 euro, la garanzia può essere prestata per tutte le società controllate risultanti dall'ultimo bilancio consolidato presentato, relativamente alle eccedenze di credito da queste compensate, mediante diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'obbligo di restituire all'Amministrazione Finanziaria la somma garantita (Circolare 22 giugno 1998, n. 164).

Inoltre, è possibile beneficiare dell'esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti compensati dalle società controllanti e controllate qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 38-bis. A tal fine le condizioni delle lettere a), b) e c) del citato comma 7 dell'art. 38 bis devono sussistere in capo alla società o ente partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo da cui deriva il credito (Circolare 4 marzo 1999, n. 54).

Come è già stato evidenziato nel paragrafo 3.4, le società che per l'anno 2012 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma. Peraltro, la dichiarazione IVA deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui una società abbia partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per un periodo inferiore all'anno a seguito, ad esempio, di perdita dei requisiti di controllo nel corso dell'anno ovvero di operazioni straordinarie.

Si ricorda inoltre che non sono ammessi alla compensazione di cui al d.lgs. n. 241 del 1997 i crediti e debiti IVA trasferiti all'ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, u. c. (art. 8 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dal prospetto riepilogativo (prospetto IVA 26PR) della dichiarazione di gruppo compilato dall'ente o società controllante.

Si ricorda inoltre, come precisato nella Risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che, in caso di compensazione parziale dei crediti trasferiti dalle singole società, è compito dell'ente o società controllante attestare la specifica imputazione alle società del gruppo dell'eccedenza di credito effettivamente compensata. Tale attestazione doveva in passato essere allegata alle dichiarazioni annuali delle singole società controllate, nella vigente modulistica, l'adempimento dell'allegazione è stato di fatto sostituito con le indicazioni richieste nella dichiarazione della società controllante, nel campo 7 del quadro VS del prospetto riepilogativo IVA 26/PR, relativo alle eccedenze di credito compensate da ogni singola società. Si ricorda inoltre che ai fini della determinazione dell'importo delle eccedenze di credito complessivamente compensate dalle società nell'ambito del gruppo – e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 da parte delle singole società i cui crediti sono stati compensati – occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle eccedenze di debito trasferite dalle altre società appartenenti allo stesso gruppo, ridotto dell'ammontare dei versamenti d'imposta effettuati dall'ente o società controllante nel corso dell'anno.

I dati del **prospetto riepilogativo IVA 26PR/2013** sono contenuti all'interno della dichiarazione annuale IVA da presentare da parte dell'ente o società controllante. In particolare:

- il **quadro VS** contiene l'elenco di tutte le società (compresa la stessa controllante), che hanno partecipato nell'anno alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; per ciascuna di esse occorre indicare, l'importo richiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo richiesto dal gruppo), il relativo presupposto, nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata con debiti trasferiti da altre società del gruppo.

Nella sezione 3 del quadro VS occorre indicare l'eccedenza di credito del gruppo riportata dall'anno precedente, utilizzata nel corso dell'anno 2012 per compensare debiti trasferiti dalle singole società del gruppo;

- nel **quadro VV** sono indicate le liquidazioni periodiche del gruppo;
- nel **quadro VW** sono indicati i dati relativi alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo;
- nel **quadro VY** sono indicati i dati relativi all'IVA da versare o al credito d'imposta di gruppo;
- nel **quadro VZ** occorre indicare i dati relativi alle eccedenze detraibili di gruppo dei due anni precedenti, al fine del rimborso di gruppo (eventuale) della minore eccedenza detraibile del triennio.

Causale di rimborso

Il codice della causale di rimborso deve essere desunto dalla Tabella sotto riportata e va indicato, per ogni società controllata per la quale viene richiesto il rimborso di gruppo, nel Quadro VS, campo 8, del Prospetto IVA 26 PR da compilare da parte della società controllante.

TABELLA DELLE CAUSALI DI RIMBORSO

1	Cessazione dell'attività	
2	Art. 30, c. 3, lett. a)	- Aliquota media
3	Art. 30, c. 3, lett. b)	- Effettuazione operazioni non imponibili
4	Art. 30, c. 3, lett. c)	- Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5	Art. 30, c. 3, lett. d)	- Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta
6	Art. 30, c. 3, lett. e)	- Condizione art. 17, 3° comma
7	Art. 34, comma 9	- Esportazioni e altre operazioni non imponibili

■ SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (Compilazione del rigo VA10 e del quadro VH)

Modalità di compilazione del rigo VA10

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 - Soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per i soggetti che alla data del 20 e 29 maggio 2012 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il Decreto 24 agosto 2012 ha previsto la proroga al 30 novembre 2012 della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel medesimo periodo (il suddetto termine era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2012 dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 1° giugno 2012). I territori dei comuni danneggiati dal sisma sono ricompresi nell'allegato 1) di cui al citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012.

3 - Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa

Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.

4 - Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara

Per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012.

I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione sono inclusi negli elenchi allegati alla OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012).

5 - Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nel mese di marzo 2011 nel territorio del comune di Ginosa e nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nel territorio della provincia di Matera

Per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

Per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera il summenzionato Decreto Legge ha disposto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari il cui relativo periodo di scadenza è stato fissato dalla OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 rispettivamente dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 e dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012.

L'OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione.

6 - Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina

Per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, l'art. 29, comma 15-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, nella l. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

L'OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione.

7 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 7.

Modalità di compilazione del quadro VH

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto.

Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato:

- nel rigo **VL29, campo 1** l'importo dei versamenti periodici e dell'acconto dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione;
- nel rigo **VL29, campo 3** esclusivamente l'importo dei versamenti non eseguiti per effetto della sospensione.

■ STATO ESTERO DI RESIDENZA

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD.....	084	LIBERIA.....	044	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAINT LUCIA.....	199
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALAND ISOLE.....	292	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SALOMONE ISOLE.....	191
ALGERIA.....	003	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SAIVADOR.....	064
AMERICAN SAMOA.....	148	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SAMOA.....	131
ANDORRA.....	004	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAINT BARTHELEMY.....	293
ANGOLA.....	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE.....	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SINT MAARTEN.....	294
AUSTRALIA.....	007	FIIJI, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FUJJIYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MEIILLA.....	231	SPAGNA.....	067
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SRI LANKA.....	085
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. HELENA.....	254
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELIZE.....	198	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	SUD SUDAN.....	297
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONTSERRAT.....	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA.....	040	PERÙ.....	053	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VANUATU.....	121
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	VIETNAM.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	LETTONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL NORD.....	074	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073

IVA BASE

Dichiarazione IVA BASE 2013

Periodo d'imposta 2012

MODULISTICA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

IVA BASE

DICHIARAZIONE IVA BASE 2013 Periodo d'imposta 2012

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA BASE RELATIVO ALL'ANNO 2012 ISTRUZIONI GENERALI		4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO	
Premessa	2	4.1 Frontespizio	4
1.1 Struttura del modello	2	4.2 Modulo	7
2. AVVERTENZE GENERALI		4.2.1 Quadro VA	7
2.1 Reperibilità dei modelli	3	4.2.2 Quadro VE	10
2.2 Versamenti e rateizzazioni	3	4.2.3 Quadro VF	12
3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI		4.2.4 Quadro VJ	16
3.1 Contribuenti con contabilità IVA unificata	3	4.2.5 Quadro VH	16
3.2 Contribuenti con contabilità separate (art. 36)	3	4.2.6 Quadro VL	17
		4.2.7 Quadro VT	19
		4.2.8 Quadro VX	20

AVVERTENZA: ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

IVA 2013

1. MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA BASE RELATIVO ALL'ANNO 2012 ISTRUZIONI GENERALI

Premessa

Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2013, concernente l'anno d'imposta 2012, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2013 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2013 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma.

SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO

Il modello IVA BASE/2013 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis;
- non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, eccetera);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO

Il modello IVA BASE/2013 non può essere utilizzato:

- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73.

Le **MODALITÀ** ed i **TERMINI** per la **PRESENTAZIONE** del modello IVA BASE/2013 sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2013 (sia in via autonoma che in forma unificata).

Di seguito sono fornite le istruzioni per la compilazione del modello IVA BASE/2013. Per chiarimenti ed approfondimenti si può fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2013.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

1.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio che **deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2013)** e da un **modulo**, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VT e VX.

I dati relativi alla determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta devono essere indicati nel quadro VX da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma o nel quadro RX di UNICO 2013 da coloro che presentano la dichiarazione unificata.

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il **quadro VO** della dichiarazione annuale IVA/2013.

I contribuenti con **contabilità separate** (art. 36) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte.

In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero "01".

Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell'acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

2. AVVERTENZE GENERALI

2.1 REPERIBILITÀ DEI MODELLI

I modelli di dichiarazione IVA e le relative istruzioni non vengono stampati dall'amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. *Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero.*

2.2 VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66% e così via.

Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 (cfr. circolare n. 51/E del 14 giugno 2002 e risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012).

Riepilogando, se il soggetto presenta la **dichiarazione IVA autonoma**, può:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto invece presenta la dichiarazione IVA all'interno della **dichiarazione unificata**, può:

- versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA

Come prima evidenziato (vedi paragrafo 1.1), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito dal frontespizio e da un solo **modulo**, composto di più quadri (VA - VE - VF - VJ - VH - VL - VT e VX), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

3.2 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (ART. 36)

Come detto in premessa (sub par. 1.1) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare il frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:

- i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;

- invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VH, VX e VT riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.

ATTENZIONE: si precisa che nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figurino anche un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest'ultima attività non sussiste l'obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo (es. esercenti attività di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma).

Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all'attività esente esercitata. Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l'attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis, nel modulo relativo all'attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l'ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la **periodicità mensile o trimestrale** (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. In relazione a quest'ultimo caso si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i **passaggi interni** tra attività separate. Pertanto, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE38, al fine di ridurre il volume d'affari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE38.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

4.1 FRONTESPIZIO

Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio del modello IVA BASE/2013, se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma ovvero quello del modello UNICO/2013 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.

Il frontespizio si compone di 2 **facciate**:

- la prima facciata contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda facciata richiede l'indicazione del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità, la sottoscrizione dell'organo di controllo.

4.1.1 – TIPO DI DICHIARAZIONE

Correzione ed integrazione della dichiarazione

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa a favore

Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa a favore**". In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso.

2) Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

La presente casella va barrata anche nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

4.1.2 – DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

Altre informazioni

I dati da indicare sono:

- nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa **casella 1**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Persone fisiche**Comune (o Stato estero) di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**Natura giuridica**

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA**SOGGETTI RESIDENTI**

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

4.1.3 – DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (RAPPRESENTANTE, EREDE, ECC.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato **“Codice fiscale società dichiarante”**, indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientra, ad esempio, la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Con riferimento ai codici sopra elencati si evidenzia che:

- nell'ipotesi di cui al **codice 7** devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione nell'apposito campo della data di decesso del contribuente;
- nell'ipotesi di cui al **codice 8** indicare anche la data di nomina;
- nell'ipotesi di cui al **codice 9** da utilizzare, ad esempio, nell'ipotesi di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale, va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo **“Codice fiscale società dichiarante”**, mentre nei restanti campi devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società incorporante.

4.1.4 – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL.

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella **Tabella “Codice di carica”** riportata al paragrafo 4.1.3.

I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

Con riferimento alla casella **“INVIO AVVISO TELEMATICO”**, il decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti, previsto dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “**INVIO AVVISO TELEMATICO**” inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “**RICEZIONE AVVISO TELEMATICO**” inserita nel riquadro “**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**”.

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella **casella Situazioni particolari**.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

4.1.5 – IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la dichiarazione.

L’intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

4.1.6 – VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

4.1.7 – SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Il riquadro è riservato ai soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro e che in base alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Si evidenzia che l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. Negli appositi campi devono essere indicati:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella **Soggetto**, il **codice 1**;
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella **Soggetto**, il **codice 2**. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella **Soggetto** il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale nella casella **Soggetto**, per ciascun membro, il **codice 4**.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

4.2 MODULO

4.2.1 – QUADRO VA – INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Il quadro VA del modello IVA/BASE è suddiviso in 3 sezioni: 1) Dati analitici generali; 2) Dati riepilogativi relativi a tutte le attività; 3) Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari.

La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell’art. 36 (cfr. paragrafo 3.2), mentre la seconda ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività le 2 sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.

Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36 devono essere presentati tanti moduli e compilate tante **sezioni 1** quante sono le attività separate, mentre la **sezione 2** deve essere compilata una sola volta indicandovi il riepilogo dei dati.

In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra. La **sezione 3**, è stata prevista per consentire ai soggetti che intendono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 36-*vicies ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973. *Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.*

SEZIONE 1 – Dati analitici generali

Rigo VA2 deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo.

Se nell'ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all'attività prevalente.

Al riguardo si precisa che l'indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l'irrogazione delle sanzioni.

Rigo VA5 deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno effettuato acquisti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni (c.d. telefoni cellulari) e delle relative prestazioni di gestione, per i quali l'imposta assolta è stata detratta in misura superiore al 50%. La compilazione del rigo è prevista anche per i soggetti la cui detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette (ad esempio pro-rata di detrazione).

Indicare nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, il totale imponibile degli acquisti, anche mediante contratti di leasing, di apparecchiature telefoniche e dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell'imposta detratta.

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

Agevolazioni per eventi eccezionali

Rigo VA10 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

Adeguamento ai parametri per il 2011

Rigo VA11 deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2011, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri.

Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l'imposta versata mediante il modello F24 - codice tributo 6493 (colonna 2). Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2012 ma all'anno precedente.

I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2012 devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 (periodo d'imposta 2012), utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6493. Il maggiore imponibile e la relativa imposta devono essere indicati nella dichiarazione IVA/2014 (anno d'imposta 2013).

Operazioni effettuate nei confronti di condomini

Rigo VA13 ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomini, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto ministeriale 12 novembre 1998).

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011

RIGO VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del particolare regime disciplinato dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le cui modalità di attuazione sono state stabilite con il provvedimento del 22 dicembre 2011.

In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime.

Nel **campo 2** deve essere indicato l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta, operata ai sensi dell'articolo 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale. Si ricorda che, ai sensi del comma 101 dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007, l'imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un'unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497. L'unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.

L'importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VF56.

Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, comma 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Come chiarito con la circolare n. 23 dell'11 giugno 2012, infatti, la disciplina delle società di comodo opera nei confronti dei soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d'imposta successivo al triennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una situazione di perdita fiscale ovvero una situazione di perdita fiscale per un biennio e per un anno un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

- “1” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- “3” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società non operativa per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Si ricorda che per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).

Per quanto riguarda l'ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale. Tuttavia, l'indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d'imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del quadro VX o del quadro RX di Unico 2013 per coloro che presentano la dichiarazione unificata (vedi istruzioni per la compilazione del quadro).

SEZIONE 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

I righe da **VA20** a **VA23** sono riservati all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione. Ai sensi dell'art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In particolare, va indicato:

- il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2);
- in colonna 3, la denominazione dell'operatore finanziario;
- in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010):

Tabella Codici

01	Conto corrente
02	Conto deposito titoli e/o obbligazioni
03	Conto deposito a risparmio libero/vincolato
04	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
05	Gestione collettiva del risparmio
06	Gestione patrimoniale
07	Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08	Portafoglio
09	Conto terzi individuale/globale
10	Dopo incasso
11	Cessione indisponibile
12	Cassette di sicurezza
13	Depositi chiusi
14	Contratti derivati
15	Carte di credito/debito
16	Garanzie
17	Crediti
18	Finanziamenti
19	Fondi pensione
20	Patto compensativo
21	Finanziamento in pool
22	Partecipazione
98	Operazione extra conto
99	Altro rapporto

Nel caso in cui i righe previsti non fossero sufficienti per indicare i rapporti con gli operatori finanziari deve essere compilata un'altra sezione 3 indicando "02" nel campo " Mod. N." e così via.

Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più sezioni 3 non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

4.2.2. – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Il quadro VE del modello IVA BASE è costituito da quattro sezioni: 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Totale imponibile e imposta; 4) Altre operazioni; 5) Volume d'affari.

Nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato.

Nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) nel rigo VE24, fra le variazioni. Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (–) davanti ai relativi importi (all'interno dei campi).

I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis ed hanno effettuato nel 2012 anche operazioni imponibili, sono tenuti ad indicare nel quadro VE le operazioni imponibili effettuate nonché le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

I soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2013 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, devono tenere conto nella presente dichiarazione anche dell'imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

Tali operazioni devono essere indicate nei righe corrispondenti alle aliquote applicate e nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d'affari di anni precedenti il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE37.

SEZIONE 2 – Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali

La Sezione 2 deve essere compilata:

- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- dai produttori agricoli in regime ordinario per opzione per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art. 34 effettuate nell'anno 2012 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni.

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Inoltre, nella sezione deve essere compresa la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per le cessioni di beni per il cui acquisto la detrazione è stata limitata in virtù di quanto previsto dall'articolo 19-bis1 o da altre disposizioni (ad esempio autovetture, telefoni cellulari, eccetera). Per tali cessioni la base imponibile, ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, è determinata applicando al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell'acquisto.

Le **imprese fornitrici di lavoro interinale** non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi della legge sul "Lavoro interinale" (legge 24 giugno 1997, n. 196), effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo (art. 7 l. 13 maggio 1999, n. 133), vedi inoltre risoluzione n. 384/E del 12 dicembre 2002.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, come illustrato nell'Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi".

Determinazione degli imponibili

Righe da VE20 a VE22 in corrispondenza di tali righe vanno riportati:

- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2012 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

AVVERTENZA: in tali righe vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38-quater, secondo comma, per le quali, nell'anno d'imposta, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l'acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'operazione e nell'anno d'imposta, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all'imposta rettificata, nel rigo VE24, al fine del recupero dell'IVA (in tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il

31/12/2012, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2013. Per le cessioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater, primo comma, senza applicazione dell'imposta, da comprendere tra le operazioni non imponibili di cui al rigo VE32, per le quali non sia stata restituita al cedente la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la variazione in aumento, pari all'imposta da applicare, nel rigo VE24, al fine di evidenziare il relativo debito IVA. Nel caso in cui il predetto termine cada dopo il 31/12/2012, la medesima variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2013.

SEZIONE 3 – Totale imponibile e imposta

Rigo VE23 nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai rigi da VE20 a VE22, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

Rigo VE24 nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai rigi da VE20 a VE22. L'imposta indicata al rigo VE23 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi. L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, lett. e);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- arrotondamenti all'unità di euro operati in dichiarazione.

Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2012 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.

Tale differenza va riportata al rigo VE24, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

Rigo VE25 nel rigo indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE23 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE24.

SEZIONE 4 – Altre operazioni

Nella sezione 4 vanno comprese le operazioni diverse da quelle indicate nella precedente sezione 2.

Rigo VE31 ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.

Rigo VE32 ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice del modello IVA/2013 alle voci "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili" e "Beni usati").

Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio per i servizi resi all'interno della UE (art. 7 del decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340, cfr. circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).

Rigo VE33 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2012, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Si ricorda che l'effettuazione di operazioni esenti comporta la compilazione della sezione 3-A del quadro VF. Nell'ipotesi, invece, in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili è richiesta esclusivamente la compilazione del rigo VF53.

Rigo VE34 indicare, nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge riportate distintamente nei seguenti campi:

- **campo 2** cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, per le quali è previsto il pagamento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta. Nel campo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie e, pertanto, devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Rottami");
- **campo 3** cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché l'ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice del modello IVA/2013 "Operazioni relative all'oro e all'argento");
- **campo 4** prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a). Nel campo devono essere indicate anche le prestazioni di servizi rese dagli appaltatori nei confronti dei soggetti individuati dal decreto del 10 luglio 2012, in vigore dal 1° settembre 2012;
- **campo 5** cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-bis);
- **campo 6** cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b);
- **campo 7** cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera c).

Rigo VE35 indicare l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Rigo VE36 indicare **nel campo 1** l'ammontare complessivo delle operazioni **effettuate nell'anno con IVA esigibile negli anni successivi**. . Si tratta delle operazioni:

- effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma;
- effettuate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 (Iva per cassa). Tali operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel **campo 2**;
- effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012). Tali operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel **campo 3**.

Si avverte che le operazioni di cui al presente rigo e la relativa imposta non devono essere comprese nella sezione 2 del quadro VE.

Rigo VE37 deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma senza essere preceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno o degli anni precedenti e per le quali nell'anno 2012 si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell'aliquota applicata, nei rigi da VE20 a VE22 ai soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno.

Rigo VE38 vanno indicate le operazioni (al netto dell'IVA) non rientranti nel volume d'affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma. **Tale importo diminuisce il volume d'affari dell'anno.**

SEZIONE 5 – Volume d'affari Rigo VE40 *volume d'affari* determinato sommando gli importi indicati ai rigi VE23 colonna 1 ed ai rigi da VE31 a VE36 e sottraendo l'importo indicato ai rigi VE37 e VE38.

4.2.3. – QUADRO VF – OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Il quadro VF del modello IVA BASE si compone di tre sezioni: 1) Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato; 2) Totale acquisti e totale imposta; 3) Determinazione dell'Iva ammessa in detrazione.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture annotate nell'anno 2012 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate nello stesso anno.

SEZIONE 1 – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato

Righi da VF1 a VF11 indicare gli acquisti all'interno, assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2012, il diritto alla detrazione, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione prestampate. Pertanto in tali rigi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti e per i quali l'imposta è divenuta esigibile (articolo 6, ultimo comma, articolo 7 del decreto-legge n.185 del 2008).

Nei rigi devono essere compresi anche gli acquisti di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge (vedi Appendice del modello IVA/2013 "operazioni relative all'oro e all'argento" e "rottami").

Nella particolare ipotesi in cui, relativamente ad acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nel 2012, la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nel 2012, vedi istruzioni al rigo VF56 e alla voce dell'Appendice del modello IVA/2013 "Rettifiche della detrazione".

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei rigi da VF1 a VF11 per le corrispondenti aliquote o percentuali di compensazione.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai rigi da VF1 a VF11 (colonna 2).

Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati all'unità di euro.

Rigo VF13 acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta e acquisti relativi alle operazioni occasionali rientranti nel regime del margine disciplinato dal d.l. n. 41/1995 e successive modificazioni, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell'anno 2012 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, da indicare nel rigo VF15.

Nel rigo devono essere indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'art. 34-bis (confronta istruzioni rigo VF55).

Rigo VF14 acquisti all'interno esenti (art. 10, vedi commento al rigo VE33).

Rigo VF15 acquisti da soggetti che nell'anno 2012 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Rigo VF16 acquisti all'interno non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.

Rigo VF17 acquisti all'interno al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Nel rigo devono essere compresi anche gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita IVA, per i quali non è ammessa la detrazione ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (vedi circolare n. 41 del 26 settembre 2005).

Si precisa che per gli acquisti per i quali è prevista la **detrazione parziale dell'imposta** (esempio 40%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11.

Rigo VF18 indicare, al netto dell'IVA, gli acquisti all'interno:

- effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19, comma 2;
- effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis;
- afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile);
- afferenti attività esenti qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali.

Rigo VF19 indicare nel **campo 1** l'ammontare complessivo degli acquisti con Iva esigibile in anni successivi annotati nel **2012**, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Si tratta degli acquisti:

- effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6;
- effettuati da soggetti che si sono avvalsi della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 (Iva per cassa). Tali acquisti devono essere evidenziati distintamente anche nel **campo 2**;
- effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore dal 1° dicembre 2012. Tali operazioni devono essere distintamente evidenziati anche nel **campo 3**. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai cessionari o committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell'Iva per cassa. Come chiarito anche con la circolare n. 44 del 26 novembre 2012, per i cessionari o committenti che non hanno optato per il predetto regime il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso, al momento di effettuazione dell'operazione.

Rigo VF20 acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel **2012**. Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF11, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2012.

SEZIONE 2 – Totale acquisti e totale imposta

Rigo VF21 nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai **rigi da VF1 a VF19** rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte e sottraendo l'importo del rigo VF20.

Rigo VF22 variazioni e arrotondamenti d'imposta. L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF21, colonna 2, potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF22, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario.

Rigo VF23 totale dell'IVA sugli acquisti imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei rigi VF21 e VF22, colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel rigo **VF57** (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano altri rigi della sezione 3 del presente quadro.

Rigo VF25 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti indicato nel rigo VF21 colonna 1.

I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

campo 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);

campo 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:

- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni);

campo 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (ad esempio materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

campo 4 costo di tutti gli altri acquisti di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (ad esempio spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

SEZIONE 3 – Determinazione dell'Iva ammessa in detrazione

La sezione 3 del modello IVA BASE è prevista per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione. I soggetti che hanno effettuato operazioni esenti di cui all'articolo 10 devono barrare la **casella 3** del **rigo VF30** e compilare la **sezione 3-A**. Si evidenzia che in presenza di operazioni **esenti occasionali**, di operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa ovvero **operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti** ad esse inerenti deve essere compilato esclusivamente il **rigo VF53**, casella 1 o casella 2.

SEZIONE 3-A – Operazioni esenti

Rigo VF31 da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili **sostenendo acquisti ad esse inerenti**. L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso devono essere negli appositi campi l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei rigi da VF1 a VF11. Si evidenzia che non devono essere compilati gli altri rigi della presente sezione.

Rigo VF32 la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri rigi della sezione e l'ammontare degli acquisti ad esse afferenti va compreso nel rigo VF18 in quanto la relativa imposta non è detraibile.

Rigo VF33 la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2012, dell'opzione di cui all'art. 36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere compreso nel rigo VF18 in quanto non detraibile.

Rigo VF34 riservato ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell'art. 19-bis.

La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 19-bis, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione e pertanto di tali operazioni non deve tenersi conto né al numeratore né al denominatore di tale rapporto. Trattasi in particolare delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 27 quinquies), nonché delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10 qualora non formino oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, cioè quando le suddette operazioni siano eseguite nell'ambito di attività occasionali ovvero di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa. Con riferimento alle operazioni da 1 a 9 dell'art. 10 è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 dell'articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da riportare nel campo 8

Nei campi 1, 2, 3, 4 e 7 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel rigo VE33.

Campo 1 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento individuati dall'art. 19, comma 3, lett. d), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione (vedi Appendice del modello IVA/2013 "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Campo 2 indicare l'ammontare delle operazioni esenti, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71 del 26 novembre 1987).

Campo 3 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2. Si evidenzia che l'importo da indicare nel presente campo deve essere ridotto delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate. Le operazioni indicate nel campo non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Campo 4 indicare l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni entrambi esenti da IVA. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che ai sensi dell'art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e delle quali occorre tenere conto nel calcolo del pro-rata di detraibilità.

Campo 5 indicare l'ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, le quali se effettuate in Italia darebbero diritto a detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).

Campo 6 indicare l'ammontare delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, assoggettate al regime IVA monofase (rivendita generi di monopolio, ecc.).

Campo 7 indicare le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

Campo 8 indicare la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula:

$$\frac{VE40 + VF34 \text{ campo } 1 + VF34 \text{ campo } 5 + VF34 \text{ campo } 6 + VF34 \text{ campo } 7 - (VE33 - VF34 \text{ campo } 4)}{VE40 + VF34 \text{ campo } 5 + VF34 \text{ campo } 6 - VF34 \text{ campo } 2 - VF34 \text{ campo } 3} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7. Nella particolare ipotesi in cui risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento.

RIGO VF37 deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:

- operazioni imponibili occasionali (rigo VF31), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VF31, colonna 2;
- effettuazione di sole operazioni esenti (rigo VF32), in tal caso, nel rigo VF37 non va riportato alcun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;

- presenza dell'opzione di cui all'art. 36-bis ((rigo VF33), in tal caso nel rigo VF37 non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili. In tale caso l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del pro-rata effettuando il seguente calcolo:

$$\text{IVA ammessa in detrazione VF37} = (\text{VF23} \times \text{VF34 campo 8}) : 100$$

L'importo del rigo VF37, sommato algebricamente all'importo del rigo VF56, va riportato al rigo VF57.

SEZIONE 3-C – Casi particolari

I righe da VF53 a VF55 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:

- operazioni esenti occasionali,
- operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti,
- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili,
- cessioni occasionali di beni usati,
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse.

Rigo VF53 deve essere compilato dai soggetti che nell'esercizio di attività che danno luogo all'effettuazione di operazioni imponibili hanno effettuato occasionalmente operazioni esenti ovvero dai contribuenti che nell'esercizio di attività che danno luogo all'effettuazione di operazioni esenti hanno effettuato occasionalmente operazioni imponibili. In particolare:

- **La casella 1** deve essere barrata se sono state effettuate **operazioni esenti** meramente occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili. L'ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF18;
- **la casella 2** deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato **operazioni imponibili**. Si evidenzia che la casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali e ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31.

Si evidenzia che le caselle 1 e 2 sono tra loro alternative.

Rigo VF54 la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal d.l. n. 41 del 1995.

Per il calcolo del margine complessivo lordo e per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda alle istruzioni per la compilazione del prospetto B contenute nell'Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Beni usati". Si precisa che l'ammontare degli acquisti relativi a dette cessioni deve essere indicato nel rigo VF13, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell'anno 2012 si sono avvalsi del regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, da indicare nel rigo VF15.

Rigo VF55 deve essere compilato dalle imprese agricole che hanno effettuato in via occasionale operazioni per le quali si rende applicabile il particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis. Nei campi 1 e 2 indicare, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, già compresi nel quadro VE. L'IVA ammessa in detrazione, è determinata applicando la percentuale del 50% all'importo evidenziato al campo 2. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo VF13 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Attività agricole connesse").

SEZIONE 4 – Iva ammessa in detrazione

Rigo VF56 totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. L'art. 19 prevede che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nell'anno 2012 si rende necessario calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel presente rigo.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 - modalità di compilazione. Nel presente rigo non deve essere compresa la rettifica della detrazione effettuata a seguito dell'ingresso nel regime. Tale importo, infatti, deve essere indicato esclusivamente nel rigo VA14, campo 2.

Nell'ipotesi di passaggio al regime ordinario, il rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all'anno in cui lo stesso è avvenuto, indicando la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica d'ingresso al regime.

Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice del modello IVA/2013 l'apposito prospetto D (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

Rigo VF57 il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non sia stato compilato il rigo VF30 né il rigo VF56, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF23.

In caso di compilazione del rigo **VF30** mediante la barratura della **casella 3** e di compilazione della sezione 3-A operazioni esenti, nel presente rigo deve essere indicato l'importo evidenziato nel rigo VF37, maggiorato dell'importo eventualmente indicato nel rigo VF56.

La compilazione del **rigo VF53**, mediante la barratura della **casella 1** e del **rigo VF54** non rileva ai fini della determinazione dell'imposta ammessa in detrazione. Pertanto, in tali ipotesi, nel rigo VF57 deve essere indicato l'importo di cui al rigo VF23. Invece, se è stato compilato il **rigo VF53** mediante la barratura della **casella 2** nel rigo VF57 non va riportato alcun importo non essendoci imposta ammessa in detrazione. (Confronta istruzioni per la compilazione del rigo VF18)

In caso di compilazione del **rigo VF55**, ai fini della determinazione dell'imposta da indicare nel rigo VF57, occorre tenere conto del cinquanta per cento dell'importo indicato nello stesso rigo VF55.

4.2.4. – QUADRO VJ – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Il quadro VJ del modello IVA base, è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro **devono essere comprese nel quadro VF**.

Rigo VJ3 indicare gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, comma 2. Si evidenzia che nel rigo devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.

Rigo VJ6 indicare gli acquisti all'interno dello stato di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta. Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi.

Rigo VJ7 indicare gli acquisti effettuati all'interno dello Stato di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Rigo VJ8 indicare gli acquisti di oro da investimento per i quali essendo stata esercitata l'opzione per la tassazione da parte del cedente, l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Rigo VJ12 indicare gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita iva, per i quali ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cessionario ha emesso autofattura. Si ricorda che per tali acquisti non è ammessa la detrazione dell'imposta e pertanto il relativo importo deve essere compreso nel rigo VF17 (vedi circolare n. 41 del 26 settembre 2005).

Rigo VJ13 indicare gli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006). Nel rigo devono essere indicate anche le prestazioni di servizi ricevute dai soggetti individuati dal decreto del 10 luglio 2012, in vigore dal 1° settembre 2012.

Rigo VJ14 indicare gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-bis).

Rigo VJ15 indicare gli acquisti di telefoni cellulari per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b).

Rigo VJ16 indicare gli acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera c).

Rigo VJ17 indicare il totale dell'IVA sulle operazioni evidenziate nel presente quadro ottenuto sommando gli importi indicati nella colonna 2 dai rigi VJ3 a VJ16.

4.2.5. – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE

SEZIONE 1 – Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate

Righi da VH1 a VH12 devono essere compilati da tutti i contribuenti, **per l'indicazione dei dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite**.

Per quanto riguarda la compilazione del **rigo VH12**, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione comprendendo l'ammontare dell'acconto eventualmente versato.

L'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni, utilizzati in conto versamenti periodici. Nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, l'IVA così determinata deve essere maggiorata degli interessi dell'1%. Conseguentemente, il relativo importo coincide, se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo, con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24.

I contribuenti con liquidazioni mensili devono compilare i rigi da VH1 a VH12, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno.

I contribuenti, invece, che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei rigi VH3, VH6, VH9 **senza, pertanto, compilare il rigo VH12**, in quanto l'IVA dovuta (o a credito)

per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a debito oppure nel rigo VL33 se a credito.

I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari, indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei rigi VH3, VH6, VH9 e VH12 (con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare).

Si ricorda che i contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, possono, in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, compensare le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile. In ogni caso, nei rigi VH3, VH6, VH9 e VH12 deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi (vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Contabilità separate").

In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti. In presenza di versamenti effettuati a seguito di **ravvedimento** di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, occorre barrare la relativa casella nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale il contribuente si è avvalso del predetto istituto. Si evidenzia, inoltre, che gli interessi da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel presente quadro.

ATTENZIONE: qualora l'importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.

Rigo VH13 indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni (vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Acconto").

La **casella metodo** deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

ATTENZIONE: qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l'IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono barrare la casella del **rigo VH14**. Si evidenzia che l'imposta relativa a tali operazioni deve essere compresa nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti che hanno utilizzato crediti speciali d'imposta

Il contribuente che in sede di liquidazione periodica o in sede di acconto, utilizza speciali crediti d'imposta, deve indicare, nel campo "debiti" dei rigi compresi tra VH1 e VH13, le risultanze delle liquidazioni e l'importo dell'acconto al netto dei crediti utilizzati. La somma di detti crediti così utilizzati deve essere compresa nel rigo VL28. I crediti speciali d'imposta, utilizzati in sede di dichiarazione annuale, devono invece essere riportati nel rigo VL34. Se il contribuente utilizza i predetti crediti d'imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, nel quadro VH devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche e l'importo dell'acconto senza tener conto della compensazione effettuata.

Avvertenze per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

Vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali".

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Contabilità separate".

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità presso terzi

Per le modalità di compilazione del quadro VH vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Contribuenti con contabilità presso terzi".

4.2.6 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro VL del modello IVA BASE è composto di tre sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di **contabilità separate** (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate (vedi il par. 3.2), soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Rigo VL1 somma dei rigi VE25 e VJ17.

Rigo VL2 indicare l'importo di cui al rigo VF57.

Rigo VL3 imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.

Rigo VL4 imposta a credito, determinata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.

SEZIONE 2 - Credito anno precedente

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2011 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.

Rigo VL8 indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2011 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, risultante dal rigo VX5 ovvero dal corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che hanno presentato il modello unificato. Se tale credito è stato variato dall'Agenzia delle entrate a seguito della liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:

- il credito riconosciuto con la comunicazione dell'Agenzia delle entrate, se maggiore dell'importo dichiarato;
- se il credito riconosciuto (es. 800) è minore dell'importo dichiarato (es. 1000), occorre indicare tale minore credito (800). Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (1000).

Rigo VL9 indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA/2012 e relativa all'anno 2011) ed utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2012. Nello stesso rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate inviata ai sensi dell'art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.

SEZIONE 3 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito

Rigo VL20 indicare l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo VL22 indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2012, utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, decreto legislativo n. 241 del 1997). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.

Rigo VL23 indicare l'importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente nel rigo devono anche essere compresi gli interessi (dovuti ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel **rigo VL36**.

Rigo VL26 eccedenza di credito dell'anno precedente. Il presente importo è dato dalla differenza tra quelli indicati ai rigi VL8 e VL9.

Rigo VL27 indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2012 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

Rigo VL28, indicare:

- l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta utilizzati per il 2012 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta indicati nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli UNICO 2013.

Rigo VL29 indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice del modello IVA/2013) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2012. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

- da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;
- 6013 e 6035 per l'acconto;
- da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

Si ricorda che nel rigo **VL29, campo 1** deve essere compreso anche l'importo dei versamenti periodici e dell'acconto dovuti dai soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni per effetto del verificarsi di eventi eccezionali anche se non versati per effetto della sospensione. Tale importo deve essere specificatamente indicato anche nel **campo 3** (vedi Appendice del modello IVA/2013 alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

Rigo VL31 indicare:

- il totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 2012, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 2012, ma relativi ad anni precedenti;

- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante – in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del d.l. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 2012 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini di legge. Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VF25.

Rigo VL32 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (rigo VL4 e da rigo da VL26 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL33 totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da rigo VL4 e da rigo da VL26 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL34 indicare l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'IVA a debito (VL32) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda che tali crediti d'imposta possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso). Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta indicati nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli UNICO 2013.

Rigo VL36 indicare l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare (VL32–VL34) come conguaglio annuale.

Rigo VL38 indicare il totale dell'IVA dovuta che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VL32 i crediti eventualmente utilizzati (VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36). Tale importo deve essere indicato nel quadro VX o nella sezione III del quadro RX del modello UNICO, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). In caso di compilazione del rigo VL40 l'importo da indicare nel quadro VX ovvero nella sezione III del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei righe VL38 e VL40.

Rigo VL39 indicare il totale dell'IVA a credito risultante dal rigo VL33.

Tale importo deve essere indicato nel quadro VX o nella sezione III del quadro RX del modello UNICO. In caso di compilazione del rigo VL40 l'importo da indicare nel predetto quadro è costituito dalla somma degli importi di cui ai righe VL39 e VL40.

Rigo VL40 indicare, nei casi di utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato.

4.2.7 – QUADRO VT – SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E DI SOGGETTI IVA

Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell'ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01. Nelle ipotesi di contabilità separate il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.

Rigo VT1 *Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA*

Campo 1 indicare l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 1 del rigo VE23 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

Campo 2 indicare l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel rigo VE25 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

Campi 3 e 5 ripartire l'importo indicato nel campo 1 rispettivamente tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. A tal fine può farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi previste dagli artt. 21 e 22 o, comunque, ad ulteriori criteri che consentono di qualificare l'operazione ai predetti fini. Le operazioni imponibili effettuate da esercenti arti e professioni si intendono riferite a consumatori finali salvo diversa qualificazione del destinatario desumibile dalla certificazione di cui all'art. 21.

Campi 4 e 6 indicare l'imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e 5.

Righi da VT2 a VT22 *Ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali*

I righi sono riservati ai contribuenti che, avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali, hanno compilato i campi 3 e 4 del rigo VT1 per la ripartizione di tali importi in corrispondenza delle regioni e province autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell'attività.

4.2.8 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

ATTENZIONE: il quadro VX deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e in ogni caso unicamente nel modulo n. 01. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nella sezione III del quadro RX di UNICO 2013.

Il quadro VX contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito.

Determinazione dell'imposta annuale

Rigo VX1 importo da versare.

Nel rigo deve essere riportato l'importo di cui al rigo VL38. In caso di compilazione del rigo VL40 l'importo da indicare è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei rigi VL38 e VL40. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Rigo VX2 importo a credito. Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL39, da ripartire tra i successivi rigi VX4, VX5 e VX6.

In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai rigi VL39 e VL40.

Si evidenzia che le società risultate non operative per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, non possono ripartire nei rigi successivi l'importo evidenziato nel presente rigo. Nei confronti di tali soggetti, infatti, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale.

Rigo VX3 eccedenza di versamento. Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VX1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di dichiarazione annuale, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato.

Detta eccedenza deve essere indicata nel presente rigo qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.

Il rigo deve essere utilizzato anche quando a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.

L'indicazione nel rigo dell'importo versato in eccesso costituisce un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell'anno successivo al 2012 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nel corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di UNICO 2013 ovvero nel rigo VX4 in caso di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma dovrà essere compreso nel rigo VX4, campo 1.

Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VX2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VX3 la somma degli importi indicati nei predetti rigi deve essere ripartita tra i rigi VX4, VX5 e VX6.

ATTENZIONE: da quest'anno, a seguito della soppressione del quadro VR, il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere richiesto mediante la compilazione del rigo VX4 ovvero del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di UNICO per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.

Rigo VX4 importo di cui si chiede il rimborso. Il rigo è riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2012. Si precisa che il rimborso, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 3, compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.

In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28.

Il **campo 1** deve essere compilato indicando l'importo di cui si chiede il rimborso.

Il **campo 2**, deve essere compilato indicando la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di **contribuenti che hanno cessato l'attività**, in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998).

Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2013 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,90 (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388). Per effetto dell'art. 35, comma 6-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (vedi casella 5).

Il **campo 3** deve essere compilato indicando il codice corrispondente alla causale del rimborso.

Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Codice 1 - Articolo 30, comma 2, cessazione di attività

Il codice 1 va indicato dai contribuenti che nel corso dell'anno 2012 hanno cessato l'attività. Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

Codice 2 - Articolo 30, comma 3, aliquota media

Il codice 2 va indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a).

Destinatari della norma sono coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 6 e 7, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta.

Si ricorda inoltre che nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:

- devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili;
- tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
- può essere computata, da parte dell'utilizzatore, l'imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria di beni ammortizzabili (circolare n. 25 del 19 giugno 2012).

Codice 3 - Articolo 30, comma 3, operazioni non imponibili

Il codice 3 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b).

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei rigi VE38 e VE40. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti rigi dei moduli.

Codice 4 - Articolo 30, comma 3, acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Il codice 4 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Come precisato con la risoluzione n.122 del 2011, il rimborso può essere richiesto anche dalle società di leasing che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2012 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulta riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (cfr. circolare n. 2/1990 e risoluzione n. 392/2007).

Codice 8 - Articolo 30, comma 4, rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

Il codice 8 deve essere indicato quando il rimborso compete se dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2010-2011-2012) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'Iva computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti:

- per l'anno 2010, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'Iva a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2012 relativa all'anno 2011, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'Iva.
- per l'anno 2011, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'Iva a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2013 relativa all'anno 2012, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'Iva.

Codice 9 - Coesistenza più presupposti

Il codice 9 deve essere indicato nel caso in cui il contribuente in possesso del requisito di cui al codice precedente e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio possieda anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.

Il **campo 4** è riservato ai contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso e cioè i contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 38-bis, per le quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. La casella deve essere compilata indicando il codice:

- 1 riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;

- 2 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 3 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- 4 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati.

Il **campo 5** è riservato ai subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali, per effetto dell'articolo 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro. La casella deve essere barrata per segnalare tale situazione.

La casella del **campo 6 - attestazione delle società e degli enti operativi** deve essere barrata per segnalare, in sede di richiesta del rimborso, la condizione di operatività. Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, infatti, le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30, comma 1, della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva.

Si ricorda che deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).

I **campi 7 e 8** sono riservati ai **contribuenti virtuosi** ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell'articolo 38 bis, settimo comma e seguenti, esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30, esonerati dalla prestazione delle garanzie nel limite del 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta di rimborso. La casella del **campo 7** deve essere barrata per segnalare tale condizione e, nel **campo 8**, deve essere indicato l'importo erogabile senza garanzia. Si ricorda che tali soggetti devono produrre la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell'art. 38 bis (cfr. Circ. n. 54 del 4 marzo 1999).

In merito alle fidejussioni e alle polizze fidejussorie, così come previste dall'art. 38-bis, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio (art. 57, 1° comma).

Si ricorda che dall'obbligo di presentazione della garanzia sono esclusi i seguenti soggetti:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (art. 21 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567).

Rigo VX5 indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Ai sensi dell'art.10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge n. 16 del 2012, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art.10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per le società e gli enti non operativi il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l'ultimo periodo del citato comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- società risultata non operativa, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2010 e nel 2011;
- società che nel triennio 2010-2012 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Rigo VX6, riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117 e seguenti del TUIR. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante, per effetto della tassazione di gruppo. Nel rigo deve essere indicato nel **campo 1** il codice fiscale della consolidante e nel **campo 2** l'importo del credito ceduto, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno 2004 (vedi circolari n. 53 del 20 dicembre 2004 e n. 35 del 18 luglio 2005).



MODELLO IVA 26 LP/2013
PROSPETTO DELLE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

SOCIETÀ CONTROLLANTE			SOCIETÀ CONTROLLATA			SOCIETÀ CONTROLLATA		
N. Partita IVA			N. Partita IVA			N. Partita IVA		
MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	,00	,00	1	,00	,00	1	,00	,00
2	,00	,00	2	,00	,00	2	,00	,00
3	,00	,00	3	,00	,00	3	,00	,00
4	,00	,00	4	,00	,00	4	,00	,00
5	,00	,00	5	,00	,00	5	,00	,00
6	,00	,00	6	,00	,00	6	,00	,00
7	,00	,00	7	,00	,00	7	,00	,00
8	,00	,00	8	,00	,00	8	,00	,00
9	,00	,00	9	,00	,00	9	,00	,00
10	,00	,00	10	,00	,00	10	,00	,00
11	,00	,00	11	,00	,00	11	,00	,00
12	,00	,00	12	,00	,00	12	,00	,00
Conguaglio annuale	,00	,00	Conguaglio annuale	,00	,00	Conguaglio annuale	,00	,00
TOT	,00	,00	TOT	,00	,00	TOT	,00	,00
VK22	Eccedenza di debito ovvero	,00	VK22	Eccedenza di debito ovvero	,00	VK22	Eccedenza di debito ovvero	,00
VK23	Eccedenza di credito	,00	VK23	Eccedenza di credito	,00	VK23	Eccedenza di credito	,00
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA		
Debito ovvero		,00	Debito ovvero		,00	Debito ovvero		,00
Credito		,00	Credito		,00	Credito		,00
SOCIETÀ CONTROLLATA			SOCIETÀ CONTROLLATA			SOCIETÀ CONTROLLATA		
N. Partita IVA			N. Partita IVA			N. Partita IVA		
MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO	MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	,00	,00	1	,00	,00	1	,00	,00
2	,00	,00	2	,00	,00	2	,00	,00
3	,00	,00	3	,00	,00	3	,00	,00
4	,00	,00	4	,00	,00	4	,00	,00
5	,00	,00	5	,00	,00	5	,00	,00
6	,00	,00	6	,00	,00	6	,00	,00
7	,00	,00	7	,00	,00	7	,00	,00
8	,00	,00	8	,00	,00	8	,00	,00
9	,00	,00	9	,00	,00	9	,00	,00
10	,00	,00	10	,00	,00	10	,00	,00
11	,00	,00	11	,00	,00	11	,00	,00
12	,00	,00	12	,00	,00	12	,00	,00
Conguaglio annuale	,00	,00	Conguaglio annuale	,00	,00	Conguaglio annuale	,00	,00
TOT	,00	,00	TOT	,00	,00	TOT	,00	,00
VK22	Eccedenza di debito ovvero	,00	VK22	Eccedenza di debito ovvero	,00	VK22	Eccedenza di debito ovvero	,00
VK23	Eccedenza di credito	,00	VK23	Eccedenza di credito	,00	VK23	Eccedenza di credito	,00
DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO			DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA			IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA		
Debito ovvero		,00	Debito ovvero		,00	Debito ovvero		,00
Credito		,00	Credito		,00	Credito		,00

MODELLO IVA 26LP/2013 - PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (Riservato all'Ente o Società controllante)

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati
si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

ISTRUZIONI

PREMESSA

Il modello **IVA 26LP/2013**, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, deve essere presentato dalla capogruppo all'agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto **IVA 26PR/2013** ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.

Si ricorda che un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2013**, sottoscritto in originale, deve essere presentato in allegato al modello **IVA 26LP/2013**.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al fascicolo delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2013.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato dalla controllante all'agente della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (**30 settembre 2013**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella parte superiore del modello devono essere indicati la denominazione sociale ed il codice fiscale dell'ente o società controllante.

Il modello è suddiviso in 12 riquadri di cui il primo è riservato all'indicazione dei dati della società controllante.

Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro, riservato alla società controllante, e del riquadro "Allegati al prospetto IVA 26LP/2013".

In ogni riquadro devono essere riportati:

– la partita IVA della società cui si riferiscono i dati;

- nei rigi da 1 a 12 gli importi a credito o a debito trasferiti da ogni società partecipante alla liquidazione di gruppo;
- in corrispondenza del rigo "Conguaglio annuale" deve essere indicato, rispettivamente, il credito o il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo rigo della dichiarazione annuale di ciascuna società (rigo VX2 ovvero rigo VX1);
- in corrispondenza dei rigi **VK22** e **VK23**, rispettivamente, l'eccedenza di debito o l'eccedenza di credito trasferita, riportate dai rigi **VK22** e **VK23** della dichiarazione annuale di ogni singola società;
- nel quadro "Determinazione dell'acconto", deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare complessivo delle risultanze a debito o a credito trasferite al gruppo utili per l'ente o società controllante ai fini della determinazione dell'acconto da versare (Cfr. la circolare ministeriale n. 52 del 3 dicembre 1991).

ALLEGATI AL PROSPETTO IVA 26LP/2013

Al modello **IVA 26LP/2013** devono essere allegati, come già accennato in premessa:

- un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2013**, compilato nella dichiarazione annuale della capogruppo, sottoscritto in originale;
- le garanzie previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 riguardanti quelle eccedenze di credito trasferite dalle società aderenti alla liquidazione di gruppo che sono state compensate, agli effetti dell'IVA, nell'anno 2012. Si precisa che fra tali garanzie occorre comprendere anche quella relativa all'eccedenza di credito trasferita alla liquidazione di gruppo dalla controllante, risultante al rigo **VK24** della propria dichiarazione;
- la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (rigo **VS30** del prospetto IVA 26PR/2013). Nella casella deve essere indicato il numero complessivo delle garanzie prestate.

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere sottoscritto, in forma leggibile, dall'ente o società controllante.